



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data 8 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dottor Francesco Cipriani e della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **NORD DIESEL spa in liquidazione e in concordato preventivo**, al fine della concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga ex art.33, co.21, Legge 183/2011.

Sono presenti:

- Per la NORD DIESEL SPA in liquidazione e concordato preventivo, Giorgio Fassio, munito di delega da parte del Liquidatore Giudiziale;
- Per CONFINDUSTRIA Cuneo, Aurelio Bergese;
- Per la FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;
- Per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le OO.SS Naz.li UILTuCS UIL, FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL, nonché per le REGIONI VALLE D'AOSTA, LIGURIA e PIEMONTE, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

1. la Società - ammessa in data 17.12.10 dal Tribunale di Mondovì alla procedura di concordato preventivo, successivamente omologata - ha fruito del trattamento di Cig in deroga, in virtù degli accordi ministeriali del 26 ottobre 2010 e del 3 novembre 2011, per un periodo complessivo decorrente dal 27.10.2010 e sino 31.12.2011;
2. con nota del 9.1.2012 (prot. n. 1018 dell'11.1.2012) Confindustria Cuneo ha richiesto, in nome e per conto dell'Azienda propria associata, un incontro in sede ministeriale al fine della sottoscrizione di accordo per l'accesso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, e, pertanto, il Ministero, con nota del 23.1.2012 (Prot. 1830) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
3. nel corso del presente incontro, le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alla situazione occupazionale dell'Azienda, rilevando che - malgrado lo stato attuale di cessazione della attività della Società, di liquidazione e concordato preventivo - siano in corso e previste, da parte del

Liquidatore giudiziale, attività mirate alla cessione del patrimonio aziendale. Il buon fine del trasferimento dell'Azienda potrebbe, quindi, determinare la possibilità di ricollocazione dei lavoratori attualmente ancora in forza alla Società. A tal riguardo la Società ha sottoscritto in data 13.12.11, con riguardo ai lavoratori inquadrati nel settore industria, accordo di Cigs ai sensi dell'art. 3, co.2 legge 223/91, per un ulteriore semestre a decorrere dal 17.12.11 e sino al 16.06.12. Pertanto, le Parti, in esito all'odierno incontro, hanno concordato di ricorrere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga per i restanti lavoratori non rientranti nell'accordo di Cigs del 13.12.11, a decorrere dal 01.01.12 e sino al 16.06.12.

## VISTA

La **Legge del 12 novembre 2011, n.183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art.33, co.21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

## CONSIDERATO

Il **D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in L.28 gennaio 2009, n.2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il **co.8, dell'art.19**, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.


## TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

**Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine della proroga del trattamento di **CIG in deroga**, con riguardo ad un numero massimo di **8 lavoratori**, come di seguito specificato:
  - a) **CIG a zero ore senza rotazione**, per il periodo decorrente dal 01.01.2012 e sino al 16.06.2012, per un numero massimo di 5 lavoratori, di cui n.1 dell'unità locale di Issogne (AO), n.3 unità locale di Mondovì (CN) (di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time all'85%), n.1 lavoratore dell'unità locale di Pontedecimo (GE). Non troverà applicazione il criterio della rotazione stante la totale cessazione dell'attività.
  - b) **CIG a rotazione con riduzione oraria massima del 50% su base verticale**, per il periodo decorrente dal 01.04.12 e sino al 16.06.12, per un numero massimo di 3 lavoratori unità locale di Mondovì (CN), addetti alla contabilità-amministrazione, attività funzionale alla procedura di concordato preventivo.
2. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che trattandosi di prima proroga sarà ridotto nella misura prevista dalla Legge.
3. Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale su richiesta di una delle stesse.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte nelle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.





A3





6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

NORD DIESEL SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO

FILCAMS CGIL

FISASCAT OSL

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

